



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2017^(*)

Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia,
dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – La delicatezza e la complessità del ruolo svolto dalle Forze di polizia, dai militari e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco impongono di rendere effettiva la tutela di coloro che appartengono a tali corpi e che subiscono danni di carattere biologico e/o economico in connessione con l'adempimento del servizio d'istituto, o comunque in esecuzione dei compiti e degli obblighi sugli stessi incombenti ai sensi dell'ordinamento giuridico attualmente vigente.

È indubbiamente difficile trattare, in modo completo, la questione della tutela di tutti coloro che operano nel Comparto sicurezza e quella dei rischi connessi con le attività prestate: difficoltà che nascono essenzialmente dagli impieghi multidisciplinari e polifunzionali, che spesso si incrociano con le attività complesse degli operatori in condizioni di esposizione multifattoriale, in disparate condizioni climatiche, in situazioni di *stress* e di grande responsabilità.

Sono sempre più numerosi i casi che vedono agenti in servizio restare gravemente feriti portando per tutta la loro vita segni indelebili o, in casi estremi, perdere la propria vita sul luogo di lavoro. Basti pensare che da gennaio 2000 a gennaio 2016 i caduti della Polizia sono 121, dei quali 20 uccisi, mentre i restanti sono deceduti comunque in orario di servizio, per incidenti durante un inseguimento o per casi simili. I deceduti dell'Arma dei carabinieri dal 2006 a oggi sono invece 24, di cui 13 uccisi e nel dato sono compresi anche quelli deceduti nel corso di missioni di pace all'estero, per mano del terrorismo internazionale. Solo per ricordare qualche nome, si parte dal vice brigadiere Mario Viola, morto il 5 gennaio 2000 per mano di due banditi in fuga,

per proseguire con Emanuele Petri, finito da due esponenti delle Brigate rosse sul regionale Roma-Firenze, per arrivare fino all'ispettore capo Filippo Raciti, ferito a morte da un grosso oggetto lanciato da un tifoso il 2 febbraio 2007 fuori dallo stadio di Catania. Per non andare troppo indietro con il tempo si ricorda l'esplosione di un pacco bomba, la notte del 31 dicembre 2016, nelle mani del sovrintendente della polizia Mario Vece, che ha perso un occhio e al quale è stata amputata la mano sinistra. Tra i carabinieri, si ricordano, per fare qualche esempio, la morte del maresciallo capo Silvio Mirarchi nel giugno 2016 a Marsala e di Antonio Santarelli, picchiato il 25 aprile 2011 da quattro ragazzi appena usciti da un *rave party* vicino a Pitigliano, in Toscana, e ancora, a gennaio 2016, il maresciallo Antonio Taibi, a cui un uomo ha sparato mentre si trovava sulla porta della sua abitazione.

Alla luce di questi e molti altri episodi, il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di garantire ai rappresentanti delle Forze dell'ordine quei diritti che finora non sono previsti nel nostro ordinamento.

Nello specifico, valutate le specifiche e condivise esigenze funzionali della Polizia di Stato e la conseguente necessità di apportare gli ormai necessari adeguamenti alle procedure amministrative in materia di attività connesse al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione dell'equo indennizzo nelle situazioni in cui l'amministrazione inizi d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, si stabilisce che, in caso di riconoscimento della dipendenza delle infermità per iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore

predisponga un adeguato parere relativo alla vicenda per cui è causa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Inoltre, qualora risulti che il danno sia di rilevanza tale da impedire la riammissione in servizio o laddove ci siano ingenti spese da sostenere e vi siano comprovate lesioni è possibile procedere senza il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Sarà del Capo della Polizia la competenza esclusiva del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio (articolo 1).

Nel disegno di legge si prevede altresì l'applicazione del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, al fine di istituire in tutto il territorio nazionale le commissioni mediche ospedaliere della Polizia di Stato e chiudere definitivamente il rapporto anacronistico di dipendenza dalle commissioni mediche ospedaliere militari. Si prevede, pertanto, che con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni mediche ospedaliere della Polizia di Stato (articolo 2).

Inoltre, al fine di scongiurare per falle o lungaggini del sistema giudiziario la configurazione di un danno da mancato rimborso delle spese legali sopportate dagli appartenenti alle Forze di polizia per procedimenti connessi alla propria attività di servizio, si reputa necessario prevedere un'effettiva tutela di tali soggetti, che spesso possono essere destinatari di un provvedimento giurisdizionale di non luogo a procedere ovvero di estinzione del reato per prescrizione dello stesso oppure possono trovarsi in situazioni di assenza di una sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità pur se il fatto ad essi non è imputabile (articolo 3).

Si prevede altresì la velocizzazione dei rimborsi per scongiurare la configurazione di un danno da mancato rimborso delle

spese legali per procedimenti connessi con le proprie attività. Si prevede, quindi, l'esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario per prestazioni finalizzate a diagnosi di patologie connesse con infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività (articolo 4).

Inoltre, appare incongruo ed illogico traslare sugli appartenenti alle Forze di polizia i costi relativi al risarcimento per danno erariale nelle ipotesi di assenza di dolo, posto che gli operatori di Polizia, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono costantemente esposti al rischio di danneggiare l'erario per l'espletamento dei propri compiti di istituto, perseguendo finalità di gran lunga superiori al valore dei danni pecuniari talvolta cagionati. Appare dunque logico e necessario prevedere l'abolizione della responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave quando si cagioni il danno in adempimento del proprio dovere (articolo 5).

Con il presente disegno di legge si prevede altresì l'eliminazione di un'evidente discriminazione, contenuta nell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che interpretando le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che tali disposizioni «non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia». Considerato che la materia non è stata posta a riordino, tutti coloro che lavorano nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, in caso di incidente occorso in servizio, non sono coperti da alcuna assicurazione e sono dunque costretti a sostenere tutte le cure, il più delle volte onerose, in modo autonomo (articolo 6).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461)

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispose un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento».

2. All'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'*e-quo* indennizzo relativo a tutto il personale

della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis».

Art. 2.

(Modifica al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1».

Art. 3.

(Modifica al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia ovvero al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero

anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».

Art. 4.

*(Introduzione del comma 389-bis
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

«389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia ovvero agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 5.

*(Modifica alla legge
14 gennaio 1994, n. 20)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono inserite le seguenti: «, salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».

Art. 6.

(Abrogazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, l'articolo 12-bis è abrogato.

